



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che prevede che gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possano stipulare l'intesa di filiera, allo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera;

**VISTO** l'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 aprile 2012 n. 9800 con cui viene istituito il Tavolo di filiera per le bioenergie composto dai rappresentanti designati sia dagli Enti pubblici che dagli Organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione ed in particolare l'art. 2 - Disposizioni comuni – al cui comma 3, è prevista l'istituzione degli appositi Gruppi di Lavoro;

**VISTE**, da parte dell'Ufficio PQAI II della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica competente per il settore bioenergie, le designazioni pervenute dagli esperti anche non designati nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al Decreto Ministeriale del 27 aprile 2012 n. 9800 già richiamato;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di procedere all'istituzione degli esperti nell'ambito del Gruppo ristretto di coordinamento "*Steering Committee*" nonché dei n.3 Gruppi di Lavoro: "*Biomasse - Biocarburanti e Bioliquidi - Biogas e Biometano – Chimica Verde*", "*Ricerca, Sviluppo e indagini Statistiche*", "*Legislativo e Semplificazione Normativa*";

**DECRETA**

**ART. 1**

*(Costituzione dei Gruppi di Lavoro del Tavolo di filiera per le bioenergie)*

1. I Gruppi di lavoro del *Tavolo di filiera per le bioenergie* sono costituiti da esperti in materie e tematiche specifiche, anche non designati nell'ambito del Tavolo Tecnico del settore.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. I Gruppi di lavoro, le cui attività e relativi documenti prodotti a supporto del *Tavolo di filiera per le bioenergie* sono comunque soggetti all'approvazione dello stesso in seduta ufficiale, sono i seguenti:
  - “*Steering committee*”, “*Biomasse - Biocarburanti e Bioliquidi - Biogas e Biometano - Chimica Verde*”, “*Ricerca, Sviluppo e indagini Statistiche*”, “*Legislativo e Semplificazione Normativa*”.
3. Gli elenchi degli esperti designati per ciascun Gruppo di lavoro, di cui al comma 2, sono allegati e fanno parte integrante del presente decreto.

**ART. 2**

*(Disposizioni comuni)*

1. Le attività dei Gruppi di Lavoro sono coordinate dal dirigente dell'Ufficio competente per il settore delle piante officinali della Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica.
2. Le funzioni di Segreteria sono svolte dal personale del predetto Ufficio competente per il settore bioenergie che deve stilare apposito verbale delle riunioni convocate.
3. I componenti dei Gruppi di Lavoro del settore hanno la facoltà di designare un sostituto qualora impossibilitati a partecipare alla riunione, comunicandone preventivamente il nominativo alla Segreteria dell'Ufficio competente della Direzione generale.

**ART.3**

*(Altre disposizioni)*

1. La Partecipazione degli esperti designati ai Gruppi di lavoro di cui all'art.1 non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Roma,

II CAPO DIPARTIMENTO  
Dr. Luca Bianchi